

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Fabriani: Modificazione del 2° comma dell'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici. (1110).

PRESIDENTE. Il primo punto dell'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Fabriani: «Modificazione del 2° comma dell'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici».

Il Governo intende mantenere fede alla promessa fatta nell'ultima seduta, portando alla Commissione quelle notizie che erano state richieste sul modo con cui il Ministero delle finanze applica l'articolo 53, per quanto riguarda la rivalutazione dei canoni.

Do quindi la parola all'onorevole Sottosegretario.

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. L'onorevole Presidente e gli onorevoli colleghi componenti di questa Commissione ricorderanno che nell'ultima riunione io ebbi già occasione di fare alcune dichiarazioni. Si richiese però l'intervento del rappresentante del Ministero delle finanze per ottenere da lui notizie dirette. Data l'impossibilità materiale del Sottosegretario di Stato per le finanze di essere presente, io sono autorizzato, per quella evidente solidarietà che esiste in seno al Governo, a fare anche a nome suo le seguenti dichiarazioni.

L'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, stabilisce che il Ministero delle finanze può imporre ai concessionari di acque un sovracanone a favore dei comuni rivieraschi quando l'energia elettrica sia trasportata oltre il raggio di 15 chilometri dal territorio dei comuni stessi. L'articolo 53 stabilisce anche che il sovracanone non può superare lire 2 per cavallo-vapore, né superare la media annua delle spese obbligatorie sopportate dai comuni beneficiari nell'ultimo quinquennio antecedente tale concessione. Il primo limite è stato rivalutato dall'articolo 3 del decreto legislativo 7 gennaio 1947, n. 24, e dalla legge 21 gennaio 1949, n. 8, sicché il sovracanone risulta ora di lire 436 per chilowatt.

A nome del Governo dichiaro che il secondo limite non opera nei riguardi delle suddette rivalutazioni. La ripetuta legge, infatti, ha puramente e semplicemente aumentato il vecchio canone: moltiplicando l'importo già liquidato o da liquidare in base

all'articolo 53, senza disporre alcuna ri liquidazione. Si prende, cioè, il canone fissato in base a tale articolo e lo si moltiplica prescindendo dal secondo suddetto limite che perciò può essere superato. Ciò che, in effetto, si è verificato nella prassi finora seguita dal Ministero delle finanze.

Mi lusingo che dichiarazioni tanto chiare possano rendere soddisfatta la Commissione, e che pertanto questo capitolo, per la parte passata, resti chiuso. Gli onorevoli commissari ricorderanno che il Governo si è impegnato a studiare con il Presidente, il relatore e il proponente, onorevole Fabriani, una nuova formulazione del provvedimento da sottoporre all'approvazione della Commissione.

PRESIDENTE. Si intende che le dichiarazioni del Governo restano acquisite alla Commissione la quale, spero entro il mese, sarà chiamata ad esaminare le proposte del Comitato ristretto.

CAMANGI. Io ringrazio l'onorevole Sottosegretario il quale così succintamente, ma così chiaramente, ha riassunto quello che si era già detto l'altra volta. Vorrei però pregare l'onorevole Sottosegretario di considerare che, chiarite così le cose, è evidente che nella eventualità di un concessionario che non intenda o non ritenga di sottostare a questa interpretazione, ci si troverà di fronte ad un problema che formalmente deve essere risolto fra il concessionario e il comune beneficiario. È un rapporto fra i due enti in quanto, come si disse l'altra volta, nell'atto stesso in cui il Ministero ha emesso il decreto di liquidazione del sovracanone, il comune diventa creditore diretto del concessionario che dovrebbe pagare direttamente al comune il canone o l'importo del sovracanone.

Alla stregua di questa interpretazione delle due leggi che hanno rivalutato i canoni o sovracanoni, è evidente che il comune è altrettanto automaticamente investito del diritto di esigere il sovracanone rivalutato a norma di quei due provvedimenti di legge del 1947 e del 1949.

Ma risulta, per notizie raccolte, che qualche concessionario, in buona o in meno buona fede, qualche volta si oppone a questa interpretazione e rifiuta o tenta di rifiutare il pagamento del sovracanone rivalutato. In questi casi nasce evidentemente una vertenza da risolvere purtroppo solo in sede giudiziaria, sede nella quale né il potere legislativo, né lo stesso Ministero possono intervenire.

In considerazione di ciò, io vorrei pregare l'onorevole Sottosegretario di assicurarci che

ove si verifichi qualche caso del genere, e specialmente quando si verifichi nei confronti di un piccolo e modesto comune, per il quale l'intraprendere un'azione giudiziaria è cosa difficile e onerosa, il Ministero, anzi i Ministeri dei lavori pubblici e delle finanze, interverranno, a richiesta del comune, per lo meno per far opera di convinzione presso il concessionario perché non insista, una volta chiarita così opportunamente l'interpretazione della legge, nel sostenere una tesi evidentemente sbagliata.

Non mi faccio molte illusioni naturalmente sulla efficacia di questo intervento. Tuttavia ritengo che, avendo il concessionario interesse a rimanere per quanto possibile in buoni rapporti, in buona armonia, con i Ministeri dei lavori pubblici e delle finanze, con i quali ha relazioni continue, un intervento di questo genere potrebbe facilitare la risoluzione della questione.

ANGELINO PAOLO. Io vorrei pregare la Commissione incaricata di preparare il nuovo testo di tener presente una pubblicazione, apparsa giorni fa, che si riferisce alla provincia di Novara dove, su circa 17 miliardi che avrebbero dovuti esser pagati dai concessionari, pare che siano state pagate soltanto alcune centinaia di milioni. Io chiedo che nel testo del Comitato si tenga presente questo fatto e non si mettano i piccoli comuni nella situazione di dover intraprendere liti con i colossi, i quali alla fine vincono perché purtroppo il denaro è una forza difficilmente superabile.

Io penso che la certezza del diritto può essere stabilita dalla legge, in modo che i comuni non siano obbligati a dover ricorrere alla Magistratura.

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Io penso, che le dichiarazioni così precise fatte dal Governo dimostrino chiaramente il pensiero di andare decisamente incontro ai comuni interessati: senza dubbio, in caso di giudizi, la dichiarazione che ho testè fatta, potrà servire. È giusto quanto ha detto l'onorevole Camangi, vale a dire che la questione esula dai poteri dell'esecutivo e del legislativo trattandosi, ove la ditta non volesse pagare, di questione da portare davanti all'organo giudiziario. Ed è anche giusta l'opportunità che, in caso di richiesta, i Ministeri interessati diano il loro chiaro parere. Per quanto riguarda il Ministero dei lavori pubblici senz'altro prendo tale impegno e invito l'onorevole Angelino a farmi pervenire la pubblicazione che ha citata e che potrebbe essere molto utile. Per quanto ri-

guarda il Ministero delle finanze trasmetterò per competenza a chi di dovere l'invito rivoltoci.

FILOSA. Ad ovviare tutto questo non si potrebbe ricorrere ad un collegio arbitrale formato da un rappresentante del comune, da uno del concessionario e da uno del Ministero delle finanze?

PRESIDENTE. Onorevole Filosa, noi siamo rimasti d'accordo che ogni commissario può far pervenire i suggerimenti che desidera, i quali verranno esaminati dal comitato ristretto e tenuti nel dovuto conto nella formulazione del nuovo testo del provvedimento.

FLOREANINI DELLA PORTA GISELLA. Io penso che convenga sollecitare il Comitato ristretto a compiere il suo lavoro. Solo così si potrà ottenere qualche risultato pratico. Se aspettiamo che le centrali idroelettriche decidano di pagare...! Io vivo in una provincia nella quale centinaia di sindaci sono costantemente alle prese con la Edison. L'essenziale è che si lavori in fretta e si approvi subito un provvedimento per andare incontro agli interessi dei comuni.

PRESIDENTE. Ho già detto che entro novembre avremo preparato il testo.

CAMANGI. Vorrei dire subito, però, alla onorevole collega di non farsi illusioni sulla efficacia retroattiva che potremo dare alla modifica dell'articolo 53. Cercheremo di fare il meglio ma purtroppo solo per l'avvenire; per il passato la situazione è quella che è.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, rinvio la discussione della proposta di legge ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Norme per la esecuzione dei lavori di costruzione della nuova sede del Ministero della marina mercantile. (1382).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per la esecuzione dei lavori di costruzione della nuova sede del Ministero della marina mercantile ».

Il relatore, onorevole Merenda, ha la parola per svolgere la sua relazione.

MERENDA, *Relatore*. Il disegno di legge che siamo chiamati ad esaminare, giunge a noi con il parere favorevole della Commissione finanze e tesoro e riguarda la costruzione di un nuovo edificio per sistemarvi adeguatamente il Ministero della marina mercantile.

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1955

Quando, nel 1930, la Direzione generale della marina mercantile, che allora faceva parte del Ministero delle comunicazioni, fu allogata negli attuali locali di Piazza della Minerva, questi erano sufficienti alle esigenze. In seguito tale direzione generale aumentò le sue competenze fino a quando nel 1946, fu trasformata in Ministero autonomo con l'aggiunta della Direzione della pesca e di altri servizi. Fu necessario allora trovare altri locali ove sistemare i vari uffici e servizi. Così oggi, in seguito all'aumento degli organici, il Ministero della marina mercantile si trova allogato in varie sedi: Piazza della Minerva, Via XXIV Maggio, immobile demaniale; e poi Via del Gesù e Largo del Teatro Valle. Nel proporre questo disegno di legge il Governo nella relazione ci fa notare come dei lavori di riparazione e non di ampliamento, naturalmente, non risolverebbero il problema oltre a comportare spese enormi, e giunge alla conclusione della opportunità di costruire una nuova sede, per la quale, usufruendosi di area demaniale, la spesa sarebbe di 475 milioni di lire, prevedendosi 350 vani oltre i relativi servizi igienici e seminterrati.

Inutile, credo, ch'io mi soffermi di più sulla cosa anche perché a me pare che la relazione scritta è abbastanza chiara e perché poi chi ha avuto occasione di recarsi nei locali del Ministero, disseminati in varie parti di Roma, ha avuto modo di rendersi conto di persona della assoluta impossibilità di avere in simili condizioni un efficace servizio.

Per quanto riguarda la spesa, essa viene ripartita in due esercizi. Tale spesa è prevista come ho detto in 475 milioni. Essa è ripartita in ragione di lire 275 milioni nell'esercizio 1953-54 e di lire 200 milioni nell'esercizio 1955-56.

Alla copertura dell'onere di lire 275 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1953-54, si fa fronte con pari riduzione delle somme disponibili sullo stanziamento di cui al capitolo n. 69 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio medesimo, per effetto della legge 2 aprile 1953, n. 212, che proroga le disposizioni della legge 8 marzo 1949, n. 75, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali.

Alla copertura della spesa per l'esercizio 1955-56 si provvede con riduzione dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo riguardante provvedimenti in corso.

Credo che sia necessario e doveroso da parte mia dare un chiarimento alla Commissione per ciò che riguarda i 275 milioni di cui al capitolo 69 dello stato di previsione 1953-54.

Nel marzo 1949, precisamente l'8 marzo 1949, fu approvata una legge che doveva scadere il 23 marzo 1952 e che prevedeva la spesa di lire 34 miliardi così ripartita: lire 8 miliardi per l'esercizio 1948-49, lire 12 miliardi per l'esercizio 1949-50, lire 14 miliardi per l'esercizio 1950-51.

Poi con legge 15 dicembre 1949, n. 945, la validità della legge n. 75 veniva prorogata al 31 dicembre 1952 limitatamente ai lavori di nuova costruzione, e, con legge successiva del 5 settembre 1951, venne stanziata la ulteriore somma di lire 8 miliardi e 600 milioni che assieme alla disponibilità di lire 14 miliardi prevista per l'esercizio 1950-51 venne ripartita come segue a decorrere dall'esercizio 1951-52: lire 3 miliardi per l'esercizio 1951-52, lire 6 miliardi e 500 milioni per l'esercizio 1952-53, lire 8 miliardi e 300 milioni per l'esercizio 1953-54 e lire 4 miliardi e 800 milioni per l'esercizio 1954-55.

Qui sopraggiungeva una nuova legge, la legge del 2 aprile 1953, n. 212, che prorogava ulteriormente la validità della legge n. 75 al 30 giugno 1956 ripartendo la spesa di lire 13 miliardi e 100 milioni prevista per gli esercizi 1953-54 e 1954-55 come appresso: lire 4 miliardi e 400 milioni per l'esercizio 1953-54, lire 4 miliardi 400 milioni per l'esercizio 1954-55 e lire 4 miliardi e 300 milioni per l'esercizio 1955-56.

A seguito della nuova ripartizione degli stanziamenti di cui alla legge n. 212, il Tesoro stabiliva che la differenza di lire 3 miliardi e 900 milioni, risultante tra la somma inscritta nel progetto di bilancio per l'esercizio 1955-56 ed il nuovo importo fissato dalla richiamata legge n. 212 (cioè 8 miliardi e 300 milioni meno 4 miliardi e 400 milioni, uguale a 3 miliardi e 900 milioni), fosse tenuta a disposizione di quella Amministrazione per essere destinata a sopperire a nuove esigenze. Su questa somma disponibile, di cui già una parte è stata impegnata per certi acquedotti, se non erro precisamente per l'acquedotto campano, c'è sempre una disponibilità di 275 milioni previsti per il 1953-54.

Gli altri 200 milioni necessari alla costruzione saranno, invece, reperiti nel capitolo del bilancio del Ministero del tesoro che riguarda il provvedimento.

Ora io, pur restando a disposizione della Commissione per ogni ulteriore chiarimento, ritengo superfluo intrattenermi oltre sull'argo-

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1955

mento, anche perché credo che ognuno di noi si è reso perfettamente conto della necessità assoluta di questa costruzione, tenendo inoltre presente che si potrà ottenere dai locali che verranno in tal modo liberati, un fitto di una certa importanza.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CERVONE. Nessuna difficoltà da parte mia a riconoscere la opportunità dell'iniziativa governativa di dare una nuova sistemazione ai servizi della marina mercantile: la situazione attuale, soprattutto nel mondo della pesca, esige dei servizi un tantino più adeguati alle necessità. Però — e qui io mi trovo un po' in difficoltà, parlamentariamente parlando come rappresentante del Lazio — mi corre una domanda: c'è in Roma tutta la zona dell'Esposizione, dove sembra che dovrebbero trovare nuova sede vari Ministeri. Ora, se questo disegno di legge è stato redatto prima che si facesse questo piano di ripartizione, noi avremmo l'obbligo di vedere se, eventualmente, il Governo, successivamente abbia preso in esame la possibilità di spostare in quella zona questo Ministero evitando così una spesa che sarebbe pressoché inutile data l'ampiezza e la disponibilità di locali che c'è presso il complesso dell'Esposizione.

D'accordo, cioè, sul principio che il Ministero della marina mercantile debba trovare la sua adeguata sistemazione; d'accordissimo che questa sistemazione sia urgente; però se la spesa proposta col disegno di legge in esame, può essere evitata trovando altrove locali adatti tanto meglio. È nostro dovere, io penso, vedere se esistono tali locali.

MARCONI. Francamente sono molto perplesso, perché quando vedo le lotte che qui noi facciamo per avere dei modestissimi finanziamenti di lavori pubblici per le nostre province, onde costruire opere tra l'altro non solo convenienti ma indispensabili; quando vedo che queste nostre lotte sono quasi sempre inutili per mancanza di fondi, francamente resto perplesso ora che sono chiamato ad approvare questa spesa che certamente non sarebbe inutile ma che di fronte alle nostre necessità periferiche impellenti è sicuramente meno urgente. Quindi io penso che sarebbe opportuno vedere se è possibile provvedere diversamente.

Ho anche l'impressione che il Demanio dello Stato disponga di mezzi, di beni enormi che restano lì inutilizzati, che non servono e che si potrebbero utilizzare diversamente. Basta pensare ad esempio, alle vaste ca-

serme che si trovano al centro di Roma, e che potrebbero essere vendute, provvedendo col ricavato a soddisfare tante altre utili e urgenti necessità.

CAMANGI. Vorrei qualche chiarimento, prima di entrare nel merito della discussione.

Prima di tutto non è detto nella relazione, e viceversa potrebbe essere utile saperlo, dove si pensa di fare questo nuovo edificio. È evidente che se si è anche studiato l'impianto, e probabilmente si avrà già un progetto, si sa già dove questo edificio dovrà eventualmente sorgere.

In secondo luogo nella relazione si dice che non sarebbe conveniente, economicamente, di provvedere ai lavori di riattamento degli stabili erariali di Piazza della Minerva e di Via XXIV Maggio. Ora a me pare, indipendentemente dalla utilizzazione attuale, che questi stabili erariali debbano comunque essere riattati e che comunque quindi una spesa dovrà essere affrontata.

In altri termini, anche se un giorno il Ministero della marina mercantile lascerà questi stabili demaniali ed andrà a trasferirsi in uno stabile di nuova costruzione, il problema dei primi sussisterà lo stesso e quindi una spesa per il loro riattamento dovrà essere sostenuta. Vorrei perciò sentire qualche dato un pochino più preciso per conoscere se il riattamento, comunque necessario, di questi stabili comporterebbe una spesa che si dovrebbe poi aggiungere all'altra prevista dal disegno di legge in esame, con il solo risultato di avere uno stabile nuovo di più ma di avere poi degli stabili erariali vecchi vuoti o meno utilizzati. In questo caso credo che l'affare non sarebbe certo conveniente.

In merito al disegno di legge, vorrei dire soltanto che condivido le perplessità del collega Cervone. C'è in atto a Roma il programma grandioso, e urbanisticamente utile, di trasferire per quanto più possibile gli enti e gli uffici pubblici nella zona dell'Esposizione. Ora vorrei domandare se questa eventualità è stata esaminata per gli uffici del Ministero della marina mercantile e, eventualmente, per quali ragioni è stata scartata.

ANGELINO PAOLO. La proposta fatta dall'onorevole Cervone non so se possa essere presa in considerazione. Infatti un complesso costruito per una esposizione non credo possa essere funzionale come sede di un Ministero. Perciò ritengo che la costruzione di una nuova sede del Ministero della marina mercantile sia necessaria perché si ottengano locali moderni e funzionali.

SANZO. Io non sarei contrario al disegno di legge in esame perché bisogna pensare soprattutto alla organicità dei servizi. Chi ha un po' di pratica amministrativa o burocratica, sa benissimo quanto sia difficile lavorare in sedi inadeguate. Circa poi la questione finanziaria, penso che essa è stata esaminata e valutata molto bene dalla competente Commissione finanze e tesoro anche per quanto riguarda la possibilità di utilizzare beni demaniali. Ora questa Commissione è venuta alla conclusione di dare parere favorevole per la costruzione ex-novo del Ministero della marina mercantile.

Vorrei dire agli onorevoli colleghi che i 475 milioni che servirebbero all'opera, purtroppo, non sarebbero mai distribuiti ai comuni per i loro bisogni e che comunque le urgenti necessità dei nostri comuni non saranno certo risolte, eventualmente, col risparmio di questa somma. Penso però che la questione di utilizzare locali esistenti meriterebbe di essere approfondita perché ci sono veramente nella zona dell'E. U. R. complessi di edifici forse utilizzabili e adattabili per sedi di ministeri. Perciò penso che avremo bisogno di chiarimenti, ma solo per quanto attiene alla possibilità di utilizzare allo scopo edifici esistenti. Se tale possibilità non dovesse esservi, credo che la Commissione dovrebbe senz'altro approvare il disegno di legge perché è indispensabile che questo Ministero, che tra l'altro di giorno in giorno acquista sempre maggiore importanza, abbia una sua sede degna ed efficiente.

VERONESI. Per quanto riguarda il merito, credo ci si possa mettere d'accordo. Circa la copertura della spesa, però, io mi associerei all'auspicio che è già stato formulato, che si smobiliti cioè una parte, e la più ampia possibile, dei beni del Demanio. Come giustamente diceva poc'anzi l'onorevole Marconi, in tutte le città d'Italia ci sono beni demaniali di cui noi vediamo la scarsa, anzi, scarsissima utilizzazione. Molti di questi beni dovrebbero essere venduti e col realizzo si potrebbero fare molte cose buone e redditizie. Ciò anche superando le note resistenze del Demanio. Quindi, se questa opera è tanto necessaria la si faccia, ma la si faccia col realizzo di beni demaniali venduti. E questo principio valga per questa come per tante altre opere necessarie e urgenti.

POLANO. Siccome nella discussione di questo disegno di legge sono già sorte molte perplessità, penso sarebbe bene che, prima di continuare la discussione, l'onorevole Sottosegretario di Stato ci desse delucida-

zioni sui punti che sono apparsi non troppo chiari.

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Nessuna difficoltà a rispondere subito alle varie obiezioni mosse al disegno di legge.

Su quella che può essere la necessità di una unificazione dei servizi mi pare che io non debba intrattenervi lungamente. Credo che si possa essere tutti d'accordo su un punto: è impossibile avere un buon servizio, conveniente e aderente alle necessità, soprattutto di un Ministero che ha acquistata tanta importanza, quando gli uffici sono divisi in quattro diversi punti della città. Mi pare, invece, che dovrei soffermarmi sulle altre osservazioni emerse dalla discussione. Andrò in ordine. L'onorevole Cervone ha parlato di un progetto per il trasferimento di ministeri alla zona dell'E. U. R. Ora io ho chiesto notizie precise a riguardo e mi è stato risposto che né il Governo attuale né quelli precedenti, hanno mai esaminato, approfonditamente, questa questione. Ministri, studiosi di urbanistica e la stessa organizzazione dell'Esposizione universale di Roma, hanno sottolineato la possibilità di dare in quella zona sistemazione ai ministeri. Sta di fatto però che la cosa non dipende solo o esclusivamente da una volontà autonoma del Governo ma vi è anche il Comune di Roma che deve dare la sua autorizzazione tenendo conto del piano regolatore della città, piano regolatore che è allo studio ma che non è ancora definito. Inoltre su tale problema anche gli architetti e gli urbanisti sono divisi: alcuni trovano ideale la sistemazione all'E. U. R., altri negano che essa sia idonea. Vero è che qualcosa è già stata fatta e evidentemente oggi lo studio potrebbe avere più aderenza alla realtà; così ad esempio una sistemazione del Ministero della difesa è in atto e alcuni servizi si sono già trasferiti all'E. U. R. Posso dire, per conoscenza diretta, che ho sentito altissimi funzionari favorevolissimi a tale soluzione, mentre viceversa altri dicono che il lavoro ne viene rallentato. Anche l'Archivio di Stato sta per trasferirsi all'E. U. R. Quindi allo stato di fatto non esiste una vera deliberazione governativa che del resto, ripeto, deve essere subordinata a questo piano regolatore di Roma.

Per quanto riguarda la domanda dell'onorevole Camangi sulla località dove dovrebbe sorgere il nuovo edificio, posso dire che la località prescelta dal Ministero della marina mercantile sarebbe l'attuale Piazzale Clodio, dove vi sono 150 mila metri quadrati di terreno demaniale ricavati da una smobilita-

zione di un piano di rete ferroviaria e che sono a disposizione della Direzione generale delle costruzioni ferroviarie. La nuova costruzione occuperebbe seimila metri quadrati e, a quanto è dato di sapere attraverso gli atti che ho qui, il Comune di Roma avrebbe già dato la sua approvazione di massima. Questa la situazione. Sta di fatto che sono state sollevate, anche in seno al nostro Ministero, delle obiezioni, perché in effetti l'ubicazione dei Ministeri, posti in [vari punti della città da luogo ad una grossa questione soprattutto per quanto riguarda la viabilità. Credo che noi parlamentari possiamo meglio di ogni altro giudicare di questa difficoltà, perché costretti, per le nostre pratiche parlamentari, ad andare continuamente da un punto all'altro di Roma, da Porta Pia al Ministero della pubblica istruzione, in Trastevere, al Viale del Re, da Piazzale Clodio, nel caso, al Ministero della difesa-Aeronautica.

Quindi, allo stato, vi è la richiesta specifica, rinnovata tre volte del Ministero della marina mercantile per il Piazzale Clodio, e vi è l'obiezione del Ministero.

Sulla località mi pare di non avere altro da aggiungere. Invece, per quanto riguarda il problema della spesa di questa costruzione faccio notare che una grossa parte della cifra, 275 milioni, incide su una legge speciale proprio del Ministero della marina mercantile e non sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici, cosa che giustamente lascerebbe perplessi perché sarebbe sottratta ad opere pubbliche urgenti e necessarie. Trattandosi di costruire 350 stanze, con tutti i relativi servizi, la cifra è veramente adeguata: inoltre si incide su un terreno demaniale evitando quindi di pagare alti prezzi per l'area edificabile.

Aderisco poi all'opinione dell'onorevole Veronesi, e so che il Governo in questa direttiva sta alacremente lavorando, tra l'altro anche col Ministero della difesa, per smobilitare una parte del Demanio dello Stato. Il Ministero dei lavori pubblici è favorevole a che si costruisca questa sede su un terreno demaniale, a Piazzale Clodio o altrove, con una spesa adeguata e ritiene che invece beni demaniali in zone centralissime come Piazza della Minerva, Piazza Navona, Via XXIV Maggio, potrebbero essere, con grandissimo vantaggio, smobilitate, vendute magari come aree fabbricabili senza riattare gli immobili stessi. Concludendo, poiché effettivamente non vi è la possibilità, attraverso un riattamento degli attuali immobili, di

avere una adeguata sede per il Ministero della marina mercantile, poiché la maggior parte della cifra preventivata non incide direttamente sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici, io credo che la Commissione dovrebbe approvare questo disegno di legge, esprimendo magari il voto che i due fabbricati, lasciati liberi a seguito della nuova costruzione, vengano venduti, recuperandosi così gran parte della spesa sostenuta.

GERACI. Per una proposta pregiudiziale: penso che sarebbe opportuno rinviare la discussione per chiedere tutti gli elementi e le notizie necessarie ai competenti ministeri. Solo dopo che li avremo ottenuti, potremo dare con coscienza il nostro voto.

POLANO. La mia parte si associa alla proposta di rinvio. Noi siamo del parere che sarebbe bene, sia pure anche solo in via provvisoria, prendere in considerazione la sistemazione in edifici disponibili all'E. U. R. dando, in seguito, una sistemazione definitiva più organica a tutti i Ministeri quando si saranno adottati dei principi generali in materia.

CAIATI. Io ho l'impressione che la Commissione possieda tutti gli elementi per assumersi la responsabilità di una decisione: oltre agli elementi che troviamo nel disegno di legge, le dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario di Stato sono state più che esaurienti. Esaurienti prima di tutto perché hanno confermato la insufficienza, e vorrei dire quasi la carenza, dell'attuale situazione ai fini della funzionalità, così come l'intendiamo noi, del Dicastero della marina mercantile. In secondo luogo perché abbiamo sentito che l'ubicazione del Piazzale Clodio è l'aspirazione del Ministero interessato.

Una organicità nel funzionamento del Ministero può essere determinata soltanto dalla sistemazione di tutti gli uffici in una stessa sede. È affiorata la questione dell'eventuale sistemazione del Ministero della marina mercantile nei palazzi dell'E. U. R. Ma, onorevoli colleghi, noi tutti abbiamo visitata questa zona e sappiamo cosa sono quegli edifici. Magnifici nella loro linea architettonica, nell'eleganza, ma non utilizzabili per il funzionamento di ministeri. Ora, il loro eventuale riattamento, la loro trasformazione, finirebbe col comportare una spesa se non maggiore certo pari a quella di questo nuovo edificio, con l'aggravio che non si avrebbe mai quella funzionalità, che può essere naturalmente prevista da un'impostazione tecnica specifica quando si va a costruire un edificio con un preciso scopo.

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1955

Quali sono le ragioni della perplessità? Semmai, una qualche perplessità potrebbe venirci sulla misura della spesa temendo che ci potrà essere una perizia suppletiva. Però, tenendo presente che si costruisce su suolo demaniale, si può aver fiducia che si resterà nei limiti di previsione preventivati.

Per riassumere, io non vedo quindi, sulla base degli elementi fornitici dall'onorevole Sottosegretario, perché bisogna ritardare la realizzazione di un'opera che è riconosciuta necessaria. Osservo inoltre che si recupererebbero i fabbricati ora occupati che si potrebbero vendere con notevole utile perché in quella zona centrale hanno un particolare valore.

Tutte queste ragioni mi fanno essere senz'altro contrario alla proposta di rinvio della discussione.

PRESIDENTE. Prima di porre ai voti la proposta di rinvio della discussione del disegno di legge, credo che bisogna chiaramente motivarla perché, nell'eventualità che fosse approvata, siano indicate le ulteriori notizie ed informazioni che la Commissione richiede.

GERACI. Noi chiediamo di sapere se il Ministero della marina mercantile può alloggiarsi in edifici già esistenti nella zona dell'E. U. R. ovvero se, indipendentemente dalle disponibilità in quella zona, esso può trovare in altri stabili demaniali in Roma una sede che consenta l'unificazione di tutti i servizi.

È evidente che miriamo ad economizzare del danaro, specie in considerazione del fatto che, quando esso occorre per le nostre province, non è mai disponibile.

PRESIDENTE. Pongo quindi in votazione la proposta di rinvio della discussione avanzata dal deputato Geraci onde ottenere chiarimenti sui punti indicati.

(È approvata).

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche alle norme speciali per l'assegnazione dei comparti nel piano regolatore di Messina. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (1563).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente « Modifiche alle norme speciali per l'assegnazione dei comparti nel piano regolatore di Messina ».

Il relatore, onorevole Di Leo, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

DI LEO, Relatore. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame, già approvato dal Senato, contiene delle modifiche alla procedura prevista dal testo unico per l'assegnazione dei comparti del piano regolatore di Messina. L'articolo 1 prevede la sostituzione del primo comma dell'articolo 128 del predetto testo unico — che conteneva la procedura per la prima gara — e l'articolo 2, prevede la sostituzione dell'articolo 130 dello stesso testo unico che conteneva le norme per la procedura della seconda gara.

Questo disegno di legge ha un contenuto di giustizia e di equità, per i motivi che sto per illustrarvi.

L'articolo 124 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, prevede la divisione degli isolati della città di Messina, in comparti che vengono a costituire unità fabbricabili.

Per l'assegnazione di tali comparti, qualora i proprietari dei beni in essi compresi non abbiano fatto constatare il loro accordo per il regolamento dei diritti di proprietà, il comune di Messina, previa determinazione del valore dell'area, può indire, a richiesta sia pure di un solo proprietario, una gara per l'aggiudicazione dell'intero comparto. A detta gara, però, in base alla norma dell'articolo 128, debbono essere invitati tutti i proprietari di parti o piani sottostanti al soffitto del primo piano dei beni compresi nel comparto, e ciò per talune limitazioni imposte dallo stesso articolo 128, derivanti dalla norma, contenuta nell'articolo 205 del testo unico, che stabiliva l'altezza massima degli edifici da costruire in metri 10, comprendenti non più di due piani.

Poiché tale norma venne modificata da altra che consentì, nelle località sismiche di prima categoria, la costruzione di edifici sino alla altezza di metri 16, ed anche metri 17,50, fissando in non più di quattro il numero dei piani, ne deriva la conseguenza che finora sono rimasti ingiustamente esclusi dalla gara per l'assegnazione di un comparto numerosi proprietari.

Ecco il motivo determinante di questo disegno di legge.

Tenuto conto della contraddizione delle norme in vigore e del fatto che in Messina risultano da assegnare ancora 500 comparti, il relatore propone l'approvazione del disegno

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1955

di legge il quale, in sostanza, modifica la procedura per la partecipazione a gare nell'assegnazione di comparti a proprietari che già hanno costruito in base alla facoltà della costruzione fino a metri 16 o 17,50.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BASILE. Sono favorevole all'approvazione del disegno di legge, che del resto io stesso ho avuto occasione di sollecitare.

Propongo però che, all'articolo 1, siano soppresses le parole « esclusi i cantinati » perché proprio non vedo la ragione di tale esclusione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

DI LEO, Relatore. Sono favorevole all'emendamento proposto dall'onorevole Basile all'articolo 1 perché, in effetti, non v'è alcuna ragione per tale esclusione. Del resto, neanche nella precedente legislazione gli scantinati erano esclusi.

Vi è da rilevare solo che, in caso di modifica, il disegno di legge dovrebbe ritornare al Senato.

GIACONE. Per non creare confusioni nella discussione, io vorrei sapere con esattezza dall'onorevole relatore se, a suo modo di vedere, gli scantinati debbano essere o meno esclusi.

DI LEO, Relatore. L'esclusione degli scantinati non era prevista dal precedente articolo 128 del testo unico, e pertanto io sono favorevole alla loro inclusione. Non so spiegarmi per quale ragione essi siano ora stati esclusi.

GIACONE. Dopo tali chiarimenti, anche noi ci dichiariamo favorevoli alla loro inclusione.

CAMANGI. È evidente che l'esclusione degli scantinati, proposta dal Ministero nel testo del disegno di legge, ha una ragione d'essere. Io penso noi dovremmo conoscere i motivi che hanno indotto il Ministero a prevedere tale esclusione, per poter decidere; ciò tanto più in considerazione del fatto che il provvedimento è stato già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

CARON, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Per quanto riguarda il merito di questo provvedimento, mi rimetto a quanto ha dichiarato il relatore, che è stato chiarissimo.

A me pare che l'unico punto dubbio sia quello riguardante la questione degli scantinati. Ora, poiché non sono in grado, in questo momento, di illustrare i motivi che hanno

determinato la loro esclusione, chiedo che il seguito della discussione sia rinviato alla prossima seduta.

PRESIDENTE. Poiché il rappresentante del Governo lo richiede e non vi sono opposizioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Ulteriore finanziamento per la costruzione dei nuovi edifici del Collegio universitario di Torino. (1807).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ulteriore finanziamento per la costruzione dei nuovi edifici del Collegio universitario di Torino ». Il disegno di legge è già stato approvato dalla VII Commissione permanente del Senato.

Il relatore, onorevole Pasini, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PASINI, Relatore. In Piemonte, nel 1729, Vittorio Amedeo II istituiva un'opera che potrebbe veramente rappresentare un modello anche per i nostri tempi. Si trattava di un collegio annesso alla Università, nel quale potevano essere accolti quei giovani particolarmente bisognosi e meritevoli che non avevano i mezzi per continuare i loro studi. Questa istituzione, che fu successivamente ampliata anche da Carlo Alberto, ha funzionato egregiamente fino alla prima guerra mondiale. I beni di cui disponeva questo collegio erano tali che gli consentivano di svolgere un'opera di assistenza larga. Si pensi che 50 anni fa circa, questo collegio ospitava e manteneva circa cento allievi gratuitamente, il che era largamente sufficiente, tenuta presente la popolazione scolastica di quel momento. La prima e la seconda guerra mondiale hanno polverizzato i beni che alimentavano quest'opera di assistenza, così come è avvenuto un po' per tutte le opere che avevano consolidati i loro redditi, le loro rendite. Così, alla fine della seconda guerra mondiale, il collegio cessava praticamente di esistere, non avendo più la possibilità di mantenere alcun allievo. Di fronte a questa carenza che nel Piemonte venne profondamente sentita, enti ed istituti vari del Piemonte si misero insieme per creare un nuovo ente ed è nato così il Collegio universitario, che è stato poi riconosciuto come ente da un decreto del Presidente della Repubblica del 1950. Questo Collegio universitario si rivelò immediata-

mente insufficiente poiché Torino, col suo Politecnico famoso, richiama molti giovani a compiere il loro ciclo di studi. Di qui è nata la necessità di stanziare un finanziamento a carico dello Stato che consenta di dare al Collegio l'ampiezza necessaria e sufficiente per adempiere alla sua missione, tanto più che nel frattempo l'Università si è assicurata, per il largo concorso dei cittadini piemontesi, i mezzi necessari per il mantenimento di questi giovani nel collegio. Oggi l'opera universitaria ha disponibilità per poter mantenere circa trecento allievi dell'Università. Vorrei che tale iniziativa piemontese fosse di esempio a tutte le città italiane, a tutta la borghesia italiana!

Lo Stato, con legge del 1953 si è addossato il carico della costruzione di due edifici, che dovevano inizialmente costare 120 milioni di lire. Viceversa, poiché il relativo progetto è del 1950 e l'opera si è andata realizzando gradualmente, per una modifica apportata dalla legge al progetto medesimo, e poiché in questi anni i costi sono aumentati, oggi si presenta la necessità di aumentare il primitivo stanziamento di altri 50 milioni, per ciò che attiene alla costruzione dei due collegi, quello maschile e quello femminile, e di altri 30 milioni, per far fronte alle esigenze sempre più pressanti del collegio maschile, la cui capacità deve essere ampliata rispetto al progetto primitivo.

È quindi questa un'opera che, direi, si raccomanda da sola, a parte il fatto che in gran parte è già compiuta e non si tratta che di completarla. A mio parere il Piemonte ha già assicurato a questo ente meritevole i mezzi per sussistere ed è quindi giusto che lo Stato intervenga per dargli quella sistemazione necessaria per funzionare regolarmente, accogliendo giovani non solo piemontesi ma di tutte le regioni d'Italia. Debbo dire, terminando, che il Tesoro ha già risposto in senso favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

CARON, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il disegno di legge è stato approvato all'unanimità al Senato. I motivi ispiratori di esso sono stati chiaramente detti dall'onorevole relatore. Mi associo quindi alla sua conclusione. Si sappia che non si tratta soltanto di integrazione, ma di allargamento del collegio. Siccome in esso vengono ospitati ragazzi meno abbienti ma di buona volontà approvandolo noi facciamo opera saggia

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Il limite di spesa di lire 180.000.000 entro cui, ai sensi della legge 5 gennaio 1953, n. 3, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla costruzione dei nuovi locali che il Collegio universitario di Torino intende destinare agli allievi del Collegio « Carlo Alberto » è elevato a lire 260.000.000.

Approvato).

ART. 2.

La maggiore spesa di lire 80 milioni derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente articolo sarà ripartita in ragione di lire 40.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1955-56 e 1956-57 e ad essa si provvederà con una corrispondente aliquota dei fondi di cui al capitolo « Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario e per concorsi, contributi e sussidi » in gestione al Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Torino, degli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi medesimi.

È approvato)

Il disegno di legge verrà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Ulteriore finanziamento per la costruzione dei nuovi edifici del Collegio universitario di Torino ». (1807):

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 30 |
| Maggioranza | 16 |
| Voti favorevoli | 30 |
| Voti contrari | 0 |

La Commissione approva)

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1955

Quali sono le ragioni della perplessità? Semmai, una qualche perplessità potrebbe venirci sulla misura della spesa temendo che ci potrà essere una perizia suppletiva. Però, tenendo presente che si costruisce su suolo demaniale, si può aver fiducia che si resterà nei limiti di previsione preventivati.

Per riassumere, io non vedo quindi, sulla base degli elementi fornitici dall'onorevole Sottosegretario, perché bisogna ritardare la realizzazione di un'opera che è riconosciuta necessaria. Osservo inoltre che si recupererebbero i fabbricati ora occupati che si potrebbero vendere con notevole utile perché in quella zona centrale hanno un particolare valore.

Tutte queste ragioni mi fanno essere senz'altro contrario alla proposta di rinvio della discussione.

PRESIDENTE. Prima di porre ai voti la proposta di rinvio della discussione del disegno di legge, credo che bisogna chiaramente motivarla perché, nell'eventualità che fosse approvata, siano indicate le ulteriori notizie ed informazioni che la Commissione richiede.

GERACI. Noi chiediamo di sapere se il Ministero della marina mercantile può alloggiarsi in edifici già esistenti nella zona dell'E. U. R. ovvero se, indipendentemente dalle disponibilità in quella zona, esso può trovare in altri stabili demaniali in Roma una sede che consenta l'unificazione di tutti i servizi.

È evidente che miriamo ad economizzare del danaro, specie in considerazione del fatto che, quando esso occorre per le nostre province, non è mai disponibile.

PRESIDENTE. Pongo quindi in votazione la proposta di rinvio della discussione avanzata dal deputato Geraci onde ottenere chiarimenti sui punti indicati.

(È approvata).

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche alle norme speciali per l'assegnazione dei comparti nel piano regolatore di Messina. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (1563).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente « Modifiche alle norme speciali per l'assegnazione dei comparti nel piano regolatore di Messina ».

Il relatore, onorevole Di Leo, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

DI LEO, Relatore. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame, già approvato dal Senato, contiene delle modifiche alla procedura prevista dal testo unico per l'assegnazione dei comparti del piano regolatore di Messina. L'articolo 1 prevede la sostituzione del primo comma dell'articolo 128 del predetto testo unico — che conteneva la procedura per la prima gara — e l'articolo 2, prevede la sostituzione dell'articolo 130 dello stesso testo unico che conteneva le norme per la procedura della seconda gara.

Questo disegno di legge ha un contenuto di giustizia e di equità, per i motivi che sto per illustrarvi.

L'articolo 124 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, prevede la divisione degli isolati della città di Messina, in comparti che vengono a costituire unità fabbricabili.

Per l'assegnazione di tali comparti, qualora i proprietari dei beni in essi compresi non abbiano fatto constatare il loro accordo per il regolamento dei diritti di proprietà, il comune di Messina, previa determinazione del valore dell'area, può indire, a richiesta sia pure di un solo proprietario, una gara per l'aggiudicazione dell'intero comparto. A detta gara, però, in base alla norma dell'articolo 128, debbono essere invitati tutti i proprietari di parti o piani sottostanti al soffitto del primo piano dei beni compresi nel comparto, e ciò per talune limitazioni imposte dallo stesso articolo 128, derivanti dalla norma, contenuta nell'articolo 205 del testo unico, che stabiliva l'altezza massima degli edifici da costruire in metri 10, comprendenti non più di due piani.

Poiché tale norma venne modificata da altra che consentì, nelle località sismiche di prima categoria, la costruzione di edifici sino alla altezza di metri 16, ed anche metri 17,50, fissando in non più di quattro il numero dei piani, ne deriva la conseguenza che finora sono rimasti ingiustamente esclusi dalla gara per l'assegnazione di un comparto numerosi proprietari.

Ecco il motivo determinante di questo disegno di legge.

Tenuto conto della contraddizione delle norme in vigore e del fatto che in Messina risultano da assegnare ancora 500 comparti, il relatore propone l'approvazione del disegno

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1955

Hanno preso parte alla votazione:

Angelini Paolo, Baglioni, Bartesaghi, Bernardinetti, Bianchi Chieco Maria, Bontade Margherita, Caiati, Camangi, Cavazzini, Ceccherini, Cervellati, Cortese Pasquale, Curcio, De Capua, De' Cocci, Garlato, Guariento, Longoni, Matarazzo Marcello Ida, Merenda, Pacati, Pasini, Pignatone, Pollastrini Elettra.

Polano, Rigamonti, Sanzo, Spallone, Spataro, Veronesi.

La seduta termina alle 12,40.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI